

VENDITA

Garanzia per i vizi della cosa venduta
(termine e condizione)

Cass. civ. Sez. II, 8 maggio 1998, n. 4657

Il principio di diritto secondo cui il "dies a quo" del termine di decadenza fissato dal combinato disposto degli [art. 1495 comma 1 e 1497 c.c.](#) per la denuncia coincide con l'acquisizione, da parte dell'acquirente, della certezza della mancanza della qualità promessa, è principio posto a garanzia dell'acquirente, poichè questi non può decadere dall'azione di garanzia se non quando, certo della difformità abbia inutilmente fatto decorrere il termine fissato dalla legge. Tale principio va inoltre coordinato con altra "ratio" della norma, costituita dall'esigenza di mettere il venditore in condizione di verificare la veridicità di quanto denunciato dal compratore, al fine di porvi eventuale rimedio. Sicchè la denuncia può essere validamente operata anche quando si abbiano, in base ad un primo esame della "res vendita" fondati dubbi sulla mancanza della qualità promessa, senza che sia necessaria la certezza della fondatezza di tali dubbi. Infatti l'interesse del venditore alla verifica sarà stato ancor più tutelato, essendo egli messo in condizione di rendersi conto già sollecitamente dell'esistenza della denunciata difformità ed all'occorrenza rimediarsi.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - VENDITA

Cass. civ. Sez. II, 08-05-1998, n. 4657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Gaetano GAROFALO Presidente

" Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere

" Giovanni PAOLINI "

" Giandonato NAPOLETANO Rel. "

" Enrico SPAGNA MUSSO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VIP S.R.L in persona del suo amm.re delegato e legale rapp.te dott. F. Tibaldero, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. T. D'AQUINO 108, presso lo studio dell'avvocato ALDO GUGLIELMI, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO MANFREDI, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

BADINO ARTURO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. DELLE GIOIE 1, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, che lo difende unitamente all'avvocato UGO BERTELLO, giusta delega in atti;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 1579/93 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 22/12/93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/97 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;

udito l'Avvocato VALENSISE CAROLINA difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RAIMONDI GUIDO che ha concluso per l'accoglimento del 4 motivo di ricorso, rigetto nel resto.

Svolgimento del processo

Arturo Badino propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo reso in data 17 giugno 1980 dal Presidente del Tribunale di Torino su ricorso della V.I.P. s.r.l., con sede in Moncalieri, col quale gli si ingungeva di versare alla V.I.P. s.r.l. la somma di L. 10.220.000 a titolo di residuo prezzo dovuto per la vendita di un autocarro furgonato.

Per quel che ancora rileva in questa sede, l'opposizione fu fondata sul rilievo che l'autocarro compravenduto non aveva una delle qualità promesse, essendo più alto del pattuito, sicché non poteva avere accesso alla rimessa dell'acquirente.

Pertanto, l'opponente chiese, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto e la restituzione della somma di L. 1.800.000 versata in acconto sul prezzo.

Il Tribunale di Torino rigettò la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, ma, ritenuto provato il versamento dell'acconto addotto dall'opponente e revocato il decreto ingiuntivo, limitò la condanna del Badino al pagamento del residuo prezzo.

A seguito dei gravami proposti da entrambe le parti, la Corte di Appello di Torino, con sentenza resa in data 22 dicembre 1993, in riforma della decisione impugnata, dichiarò risolto il contratto di compravendita per mancanza della qualità promessa in ordine all'altezza del veicolo, condannando, pertanto, la V.I.P. s.r.l. a restituire al Badino l'acconto di L. 1.800.000, oltre al danno da svalutazione monetaria, sino alla data del 16 dicembre 1990 - danno che liquidò in L. 3.499.949 - ed agli interessi moratori, nella misura di legge, dal 16 dicembre 1990 al soddisfo.

Osservarono i giudici d'appello che, com'era emerso dal riesame del teste Airando già escusso in primo grado, la denuncia della mancanza della qualità promessa era stata operata dall'acquirente all'atto del ritiro del veicolo e contestualmente la venditrice aveva assicurato che avrebbe posto rimedio alla difformità, ove la denuncia fosse risultata fondata. Sicché, dal momento che l'altezza del veicolo era stata pattuita al fine di consentire l'accesso alla rimessa, l'inosservanza della

pattuizione imponeva la risoluzione del contratto ai sensi [dell'art. 1497 cod. civ.](#) con i conseguenti effetti restitutori.

Secondo la corte di merito, la somma spettante in restituzione al Badino doveva essere gravata, oltre che degli interessi moratori, del maggiore danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, cpv, cod. civ., perché, trattandosi di inadempimento contrattuale, la colpa della venditrice era presunta.

Avverso tale sentenza la V.I.P. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi. Il Badino ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli [artt. 1497, 1453, 1455 e 2647 cod. civ.](#) nonché per omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, adducendo, in primo luogo, che erroneamente la Corte d'Appello ha attribuito carattere di essenzialità all'altezza del veicolo sul rilievo, non desumibile dal contratto, che la relativa pattuizione fosse stata finalizzata a consentire l'accesso del veicolo all'autorimessa dell'acquirente.

Peraltro, ad avviso della ricorrente, tale assunto non era risultato provato, essendo stato solo addotto dal Badino, il quale, inoltre, con la comparsa conclusionale in grado d'appello, aveva escluso che le misure indicate nella proposta dovessero assolvere, di per sé, ad una diversa specifica funzione.

La ricorrente aggiunge che i giudici d'appello hanno anche violato [l'art. 1497 cod. civ.](#), avendo trascurato di considerare che la risoluzione del contratto ai sensi di detta norma può conseguirsi solo se il difetto della qualità sia di non scarsa importanza; né essi hanno verificato l'importanza dell'inadempimento ai sensi [dell'art. 1455 cod. civ.](#), se non in base alle affermazioni del Badino, il quale, peraltro, non ha provata l'inidoneità del veicolo ad accedere all'autorimessa. Andava, poi, accertato se, al di là dell'"uso speciale", costituito dall'accesso suddetto, fosse in qualche modo compromesso l'uso normale del veicolo, a causa del difetto della qualità promessa.

La censura, nella sua articolazione, è priva di fondamento. Le due ipotesi che, ai sensi [dell'art. 1497 cod. civ.](#), danno diritto alla risoluzione del contratto di compravendita sono costituite, una, dalla mancanza nella res vendita delle qualità promesse, l'altra dalla mancanza delle qualità essenziali all'uso cui la res vendita è destinata. Sicché, solo nella seconda ipotesi sarà necessario accertare se la qualità mancante nella cosa compravendita fosse essenziale all'uso cui essa era destinata.

Nella prima ipotesi, invece, tale indagine non sarà necessaria, perché è il volere delle parti, in virtù dei quali quella determinata qualità fu attribuita rilevanza, che conferisce, di per sé, carattere essenziale alla qualità; con la conseguenza che, in tal caso, il difetto della qualità promessa determinerà l'effetto della risoluzione del contratto anche se la qualità mancante non sia essenziale per l'uso tipico o normale della cosa compravenduta, essendo, invece, necessaria, come nel caso in esame, per un uso od una finalità particolare.

Alla luce di tale principio, correttamente la Corte d'Appello non ha accertato se la mancanza della qualità promessa in relazione all'altezza del veicolo, oltre a pregiudicare l'accesso al garage, impedisse anche il normale uso, costituito dalla circolazione del veicolo.

Quanto, poi, alla mancata deduzione in contratto della specifica finalità della qualità promessa - vale a dire, della relazione tra l'altezza del veicolo e quella della rimessa ai fini dell'accesso alla rimessa stessa, è vero che in contratto non fu precisata la ratio della relativa clausola, ma è pur vero che la stessa indicazione delle misure del veicolo, l'immediata contestazione della loro inosservanza con specifica deduzione dell'impossibilità di ricoverare il veicolo nell'autorimessa dell'acquirente ed il riconoscimento di tale inconveniente da parte della venditrice dimostrano inequivocabilmente la finalità della relativa clausola nell'intenzione dei contraenti.

Inammissibile, infine, deve ritenersi la parte del motivo relativa alla mancanza di prova in ordine all'effettivo impedimento ad accedere all'autorimessa, trattandosi di questione di fatto per la prima volta introdotta in sede di legittimità. Sicché, dovendosi ritenere incontestata l'impossibilità, peraltro accertata dal C.T.U., di introdurre il veicolo nell'autorimessa, restavano implicitamente dimostrati e il superamento del limite di ordinaria tollerabilità della mancanza di qualità e la non scarsa importanza dell'inadempimento.

Col secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1495, co. 1, cod. civ. e [dell'art. 116 cod. proc. civ.](#)

nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendosi che il rigetto dell'eccezione di decadenza dalla possibilità di denunciare la mancanza della qualità promessa è stata erroneamente deciso dalla corte di merito sulla base esclusiva della deposizione del teste Airando, omettendo, peraltro, di motivare, nonostante specifici rilievi della ricorrente, sulla inverosimiglianza di tale deposizione e sul contrasto di essa con la stessa prospettazione dei fatti operata dal Badino nonché con la dichiarazione resa da costui il 4 marzo 1980.

Si rimarca, inoltre, dalla ricorrente che il termine per la denuncia dei vizi decorre solo dal momento in cui l'acquirente consegue la completa cognizione dell'esistenza dei vizi, mentre, nel caso in esame, non v'è traccia di una specifica denuncia operata successivamente all'effettiva constatazione della mancanza della qualità promessa, da effettuare quando, giunto a casa dopo il ritiro del veicolo, il Badino non poté introdurre il veicolo nella propria autorimessa.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Sebbene la motivazione della sentenza impugnata non contenga una confutazione specifica delle osservazioni fatte dalla V.I.P. s.r.l. in ordine all'attendibilità della deposizione del teste Airando, alla attribuzione di credito al teste, implicitamente operata, la Corte di Appello è pervenuta in seguito al riesame del teste, disposto proprio per l'esistenza dei dubbi sul momento in cui era stata denunciata la mancanza della qualità promessa. Sicché, evidentemente, il riesame era valso a fugare quei dubbi ed, una volta conseguita la certezza sulla base delle sole risultanze di detto atto processuale, la corte di merito non aveva l'onere di esaminare le altre risultanze processuali, di per sé, peraltro, non decisive per escludere che la denuncia potesse essere stata operata nell'immediatezza della consegna del veicolo.

In particolare, sul piano logico non può risultare inverosimile che ciò possa essersi verificato senza una previa misurazione dell'altezza del veicolo e senza la constatazione dell'effettiva impossibilità di introdurre il mezzo nell'autorimessa, poiché la denuncia può essere validamente operata anche quando si abbiano, in base ad un primo esame della res vendita, fondati dubbi sulla mancanza della qualità promessa, senza che sia necessaria la certezza della fondatezza di tali dubbi.

Il principio di diritto richiamato dalla ricorrente, secondo cui il dies a quo del termine di decadenza fissato dal combinato disposto degli artt. 1495, co. 1, e 1497 cod. civ. per la denuncia coincide con l'acquisizione, da parte dell'acquirente, della certezza della mancanza della qualità promessa, è principio posto a garanzia dell'acquirente, poiché questi non può decadere dall'azione di garanzia se non quando, certo della difformità abbia inutilmente fatto decorrere il termine fissato dalla legge.

Ma tale principio va coordinato con l'altra ratio della norma, costituita dall'esigenza di mettere il venditore in condizione di verificare la veridicità di quanto denunciato dal compratore, al fine di porvi eventualmente rimedio. Sicché, se la denuncia sia operata prima ancora del conseguimento, da parte del compratore, della certezza di quanto denunciato, l'interesse del venditore alla verifica sarà stato ancor più tutelato, essendo stato, egli, messo in condizione di rendersi conto già sollecitamente dell'esistenza della denunciata difformità ed, all'occorrenza, rimediarsi.

Con riferimento al caso in esame, ne deriva che correttamente i giudici di secondo grado hanno ritenuto che, denunciata validamente all'atto della consegna la mancanza della qualità promossa, l'acquirente fosse dispensato dall'eseguire una nuova, tempestiva denuncia dopo la verifica della fondatezza dei suoi dubbi. Sulla base della già eseguita denuncia, invero, la venditrice avrebbe potuto già disporre la verifica e gli eventuali interventi riparatori, peraltro, promessi, sicché la tardività della successiva denuncia, eseguita telefonicamente il 24 luglio 1980, non è rilevante.

Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1491 e 1492, co. 3, e 1495 cod. civ. e degli [artt. 112 e 116 cod. proc. civ.](#) nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che la Corte d'Appello, se avesse esaminata la condotta del Badino, consistita nella mancata dichiarazione liberatoria sottoscritta all'atto del ritiro del veicolo, nel ritiro stesso del veicolo, nell'omessa riconsegna del veicolo alla venditrice, nell'esecuzione della voltura dell'intestazione del mezzo e nell'accettazione delle fatture, sarebbe pervenuta al convincimento che il Badino accettò il veicolo così come consegnatogli, facendo acquiescenza alla dedotta inosservanza delle misure pattuite.

Rileva ancora la ricorrente che i giudici d'appello, avendo ritenuto che, a seguito della contestazione fatta dal Badino all'atto del ritiro del mezzo, essa si era impegnata a porre rimedio alla mancanza della qualità promessa, non avrebbero potuto risolvere il contratto, atteso che all'originaria obbligazione della venditrice si era sostituita quella volta all'eliminazione della rilevata difformità.

La censura non può essere condivisa.

Per vero, le singole condotte, dalle quali la ricorrente trae il convincimento dell'acquiescenza del compratore, non possono essere ritenute inequivocabili espressioni di una volontà del compratore di accettare il veicolo pur in assenza della qualità promessa, perché, una volta operata la denuncia, era, per l'acquirente legittima l'aspettativa di una verifica e di interventi riparatori da parte della venditrice, sicché, in attesa, non v'era motivo di riconsegnare il veicolo, di ritardare la voltura e di respingere le fatture.

Ne deriva che le circostanze indicate dalla ricorrente come rivelatorie di una volontà acquiescente del compratore sono prive del necessario carattere della decisività e, conseguentemente, l'omesso esame di esse risulta privo di rilievo.

Correttamente, infine, è stata pronunciata la risoluzione del contratto, perché, se l'impegno assunto dalla V.I.P. s.r.l. al momento della denuncia diede vita ad una autonoma obbligazione, l'inadempimento della venditrice a tale obbligazione non poteva essere sanzionato diversamente che con la risoluzione del contratto, in realtà pronunciata dai giudici di merito.

Col quarto ed ultimo motivo la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli [artt. 1458, 1223, 1224, 1227, 2033 cod. civ.](#)

e [dell'art. 112 cod. proc. civ.](#) nonché di omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Adduce, all'uopo, che la Corte d'Appello ha riconosciuto al Badino il diritto alla rivalutazione monetaria della somma versata in acconto sul solo rilievo che la colpa di essa ricorrente, ritenuta

inadempiente, era presunta, omettendo di considerare che, trattandosi di debito di valuta, occorre la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, cpv, cod. civ., mentre il Badino non aveva neppure allegato di avere subito un maggior danno a causa dell'indisponibilità della somma.

La censura è fondata.

Correttamente i giudici d'appello hanno qualificato debito di valuta il debito del contraente inadempiente avente ad oggetto la restituzione di somme ricevute in esecuzione di un contratto poi risolto per sua colpa - applicando tale principio, essi si sono adeguati all'insegnamento di questa Suprema Corte, che, con sentenza n. 12942 del 4 dicembre 1992, rea a sezioni unite, ha risolto il contrasto di giurisprudenza verificatosi sulla questione.

Senonché, dalla ritenuta natura di debito di valuta discendeva l'impossibilità di una rivalutazione automatica della sorte capitale dovuta in restituzione, poiché, a mente dell'art. 1224, cpv, cod. civ., il creditore avrebbe dovuto allegare e provare il maggior danno che, per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, l'indisponibilità della somma dovutagli gli avrebbe cagionato.

Non v'è dubbio che tale prova, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza, possa esser data anche soltanto a mezzo di presunzioni, ma ciò postula che, in osservanza dei principi che disciplinano l'onere della prova, il creditore abbia almeno allegato le circostanze dalle quali trarre la presunzione di esistenza del danno addotto.

Nel caso in esame, il creditore non ha, invece, assolto a tale onere.

Conclusivamente, mentre i primi tre motivi del ricorso vanno rigettati, il quarto va accolto e, pertanto, l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto. La causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il provvedimento sulle spese relative al presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.

Così deciso in Roma, addì 19 dicembre 1997, nella camera di consiglio della 2° Sezione Civile.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 MAGGIO 1998